



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941902010

Fax 0941918239

Codice fiscale 95008810830

Codice Meccanografico MEIC83000X

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.gov.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



Capo D'Orlando, 05/10/2017

CIRCOLARE N.28

AI SIGG.RI DOCENTI

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

AL DSGA

ATTI

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti e disposizioni sulla vigilanza degli alunni e sulla sicurezza.

Facendo seguito alle circolari interne nn. 10,11,12 e 21, con la presente si intende richiamare l'attenzione del personale docente e ATA e dei genitori degli alunni frequentanti questo Istituto su quanto segue:

“la scuola ha il dovere della sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati.

La Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità in questione (sorveglianza degli allievi minorenni), affermando: “L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.

Si fa presente che fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. **2047** c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

L'art. **2048** c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, in caso di affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della sua omessa vigilanza.

Tutti gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe dai rispettivi docenti uno per volta per l'utilizzo dei servizi igienici, ad eccezione delle ragazze, che saranno autorizzate ad uscire due per volta, ove se ne riscontrasse la necessità.

Nel caso in cui, accedendo ai servizi igienici, si trova acqua o sapone sul pavimento, bisogna effettuare capillare sensibilizzazione a tutti gli alunni affinché avvisino tempestivamente i collaboratori scolastici che prontamente provvederanno all'eliminazione della stessa, con contestuale esposizione dei relativi cartelli.

ACCOGLIENZA

Come già disposto con precedente circolare e come previsto dal CCNL, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; in stretta relazione con i collaboratori dovranno garantire un ordinato flusso verso le rispettive classi.

Quanto sopra vale per **TUTTI I DOCENTI, COMPRESI I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE**, che dovranno prendere in consegna i propri alunni dai docenti dell'ultima ora. Pertanto gli stessi docenti di strumento dovranno trovarsi in numero di due al piano terra e in numero di due al primo piano, della sede di Via Torrente Forno, 5 minuti prima dell'inizio della loro lezione.

L'inosservanza di tale obbligo contrattuale si configurerà, **PER TUTTI I DOCENTI**, come inadempimento sanzionabile disciplinarmente.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso utilizzato (cancelli, ove presenti) dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che supporti i docenti nella vigilanza sugli alunni. Il collaboratore dovrà garantire un flusso ordinato impedendo nel contempo che i discenti rimangano nei cortili di pertinenza. Eventuali altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, informazione al responsabile di plesso. In caso di assenza del responsabile di plesso, i docenti in compresenza dovranno, con senso di responsabilità, adoperarsi per coprire le classi rimaste scoperte.

Durante la ricreazione dovrà essere assicurata la vigilanza davanti ai bagni da parte dei collaboratori scolastici.

In caso di una sola unità di collaboratore scolastico, l'ingresso non vigilato durante la ricreazione, sarà chiuso (apribile solo dall'interno).

USCITA DA SCUOLA.

Al termine delle lezioni gli alunni, dopo aver lasciato la propria aula in ordine, usciranno in fila sotto la sorveglianza dei docenti e saranno accompagnati fino all'uscita dell'edificio.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita utilizzata, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio

degli alunni. Eventuali altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Il docente dell'ultima ora dovrà accompagnare gli alunni e consegnarli ai genitori o loro delegati che dovranno incontrare i docenti nel cortile della scuola o nello spazio fuori della porta di uscita del plesso, dove avverrà il passaggio di consegna. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore , **il docente dovrà vigilare il minore fino all'arrivo del genitore o del delegato. Le deleghe presentate in segreteria saranno date in copia ai coordinatori delle rispettive classi e/o sezioni che provvederanno a condividerle con tutti i colleghi, docenti di classe.**

Se il ritardo del genitore è **sporadico** e gli alunni non prelevati dal genitore o delegato all'ora di uscita sono in numero non eccessivo, circa una decina, gli stessi possono essere affidati dai docenti dell'ultima ora ai collaboratori in servizio nel plesso che vigileranno nei minuti successivi al termine delle lezioni, come da contratto, fino al subentro dei genitori o loro delegati.

In caso di prolungato e/o ripetuto ritardo dei genitori, dopo avvisi anche scritti e tentativi di persuasione volti a far rispettare orari e regole dell'Istituzione Scolastica, possono essere chiamate le forze dell'ordine.

In attesa dei genitori, i collaboratori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni, dovranno esercitare con attenzione la sorveglianza senza mai perdere di vista i minori.

Si ribadisce ancora che la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, **senza che si possa sollevare da responsabilità la scuola tramite eventuali liberatorie date dai genitori . (Così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).**

Per quanto sopra, si confida nella collaborazione delle famiglie affinché diano il buon esempio rispettando le regole, compreso l'orario di prelevamento dei figli, con conseguente possibilità, da parte del docente dell'ultima ora di concludere il proprio orario di servizio nei tempi previsti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonina Milici